



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto del 06/06/2002 n. 159 - Preambolo

Titolo del provvedimento:

Regolamento recente determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Titolo del documento:

Preambolo

Testo: in vigore dal 13/08/2002

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che, al comma 11, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite le nuove tariffe d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero per tenere conto delle variazioni delle tariffe in altro modo determinatesi;

Visto l'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che prevedeva, tra l'altro, due gradi di giudizio per i ricorsi presentati dai comuni con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti, nonché la formazione del silenzioaccoglimento in caso di mancata decisione sui ricorsi stessi;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, convertito dalla legge 10 novembre 1993, n. 457, il quale stabiliva che i ricorsi tempestivamente presentati ma non decisi per mancata costituzione delle commissioni censuarie provinciali alla data di entrata in vigore del medesimo decreto si intendono accolti;

Visto l'articolo 49, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha riaperto i termini per quei comuni che nel corso dell'anno 1993 non avevano presentato ricorso;

Visto l'articolo 22 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che ha abrogato il citato articolo 49, comma 13;

Visto il parere n. 1338/1999 del 28 settembre 1999 con il quale il Consiglio di Stato ha affermato che l'articolo 22 della legge 8 maggio 1998, n. 146, non ha potuto esplicitare effetti in quanto alla data di entrata in vigore della disposizione abrogatrice l'iter dei ricorsi presentati presso le commissioni censuarie provinciali era esaurito;

Visto l'articolo 34, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che stabilisce la revisione delle tariffe d'estimo e dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare, quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute e permanenti variazioni nella capacità di reddito delle unità immobiliari e comunque ogni dieci anni, nonché la decorrenza delle modificazioni derivanti dalla revisione stessa;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 ottobre 1999, che ha disposto la revisione parziale degli estimi del comune di Pavia;

Viste le decisioni delle commissioni censuarie provinciali relative ai ricorsi proposti dai comuni di cui all'allegato A, parte I;

Viste le decisioni della commissione censuaria centrale relative ai ricorsi proposti dai comuni di cui all'allegato A, parte II;

Visto il silenzio-accoglimento instauratosi sui ricorsi proposti dai comuni di cui all'allegato A, parte III;

Vista la decisione della commissione censuaria regionale di Aosta,

Decreto del 06/06/2002 n. 159 - Preambolo

giusta verbale in data 18 aprile 2001, su richiesta del comune di Valtournenche (AO) in data 23 novembre 2000;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 622/2002 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 11 marzo 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, prot. n. 3-8030 del 10 maggio 2002;

Adotta
il seguente regolamento: